

MANUALE

per le attività di Monitoraggio e Controllo del rispetto dei requisiti dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio di cui alla D.G.R. 89/2021

1. Premessa

In attuazione delle disposizioni formulate dalla Giunta Regionale nelle Linee operative relative ai *“Requisiti, procedure per l’iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza”*, di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 89 del 09.03.2021, il presente documento intende fornire agli Ambiti Territoriali nonché ai soggetti responsabili dell’esecuzione dei controlli on desk ed in loco, un adeguato supporto operativo nella effettuazione delle attività di competenza relative alla verifica della sussistenza dei requisiti funzionali, organizzativi e strutturali, nonché dell’effettiva operatività dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza o Rifugio, in ottemperanza ai criteri riportati nelle predette Linee operative.

In particolare, con il presente documento si individuano le modalità, gli strumenti di supporto e le procedure da seguire da parte dei responsabili dell’esecuzione dei controlli per assicurare omogeneità ed adeguatezza nelle verifiche, un corretto contraddittorio tra le parti al fine di supportare i soggetti destinatari nei propri compiti e nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate, per consentire la piena realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alle misure antiviolenza e la ottimale gestione delle risorse programmate.

Sono allegati al presente Manuale i *format* per le attività di controllo, al fine di supportare tutti i responsabili dei controlli nell’espletamento delle attività di verifica *on desk e in loco*.

2. Quadro normativo di riferimento

- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge n.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- Legge regionale n. 2 del 11/02/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”;
- Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- Legge 119/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11;

- D.G.R. n. 26 del 7/02/2014 - *“Programmazione sistema informativo sociale (SIS) – ‘Campania Sociale Digitale’. Determinazioni”*;
- DGR n. 107 del 23/04/2014 Approvazione Catalogo dei servizi, di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- Intesa Stato Regioni Province Autonome del 27/11/2014;
- Legge regionale n. 10 del 31/03/2017 recante *“Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”*;
- D.G.R. n. 540 del 5/11/2019;
- D.G.R. n. 327 del 30/06/2020;
- D.G.R. n. 89 del 9.03.2021 di approvazione delle Linee operative relative ai “Requisiti, procedure per l’iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza”.

3. Obiettivi della attività di monitoraggio e verifica

L’esigenza di svolgere una verifica puntuale sul possesso dei requisiti funzionali, organizzativi e strutturali nonché sull’effettivo svolgimento delle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio nasce al fine di rendere pienamente operative le disposizioni di cui alla D.G.R. 89 del 09.03.2021.

Il monitoraggio su base campionaria si propone di garantire le opportune attività di controllo in capo agli Ambiti Territoriali, nonché il pieno perseguimento dell’interesse pubblico alla cui cura le amministrazioni, in particolare gli Ambiti territoriali beneficiari delle risorse, sono preposti, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 del 31.03.2017 e degli indirizzi formulati con la D.G.R. 327 del 30.06.2020.

Particolare attenzione è infatti richiesta nella fase relativa all’autorizzazione e all’accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio ai sensi del Regolamento n. 4/2014, artt. 21 e ss. nonché alla iscrizione nel Registro, allorquando ricorrano tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, attraverso l’applicativo “Rilevazione Servizi” SIS attualmente in uso.

A ciò si accompagna l’esigenza di verificare l’adempimento da parte dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio, di tutti gli obblighi relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi progettati, al fine di consentire il miglioramento del processo di trasferimento delle risorse, garantendo la continuità dei servizi volti al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere.

È, pertanto, interesse comune alle Istituzioni pubbliche e all’intera collettività di accertare l’effettiva operatività dei servizi sul territorio nonché dell’impatto sul territorio delle attività previste, il grado di attuazione ed implementazione dei progetti/percorsi individuali dei soggetti presi in carico, i risultati conseguiti con le risorse pubbliche impiegate.

4. Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza o Rifugio: caratteristiche e requisiti. Rinvio.

Le Linee operative relative ai “Requisiti, procedure per l’iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza” costituenti, quale Allegato A, parte integrante della D.G.R. 89 del 09.03.2021 hanno ribadito che *“I Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza o Rifugio devono contribuire a svolgere l’attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 5 del d. l. n. 93/2103, convertito nella l. n. 119/2013, adottato con DPCM del 7.07.2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25.08.2015), in collaborazione con le istituzioni locali”*.

Al fine della individuazione dei requisiti minimi per la costituzione e l’operatività delle richiamate strutture, si rimanda alle fonti normative e regolamentari richiamate nel presente documento ed in esso riportate per quanto di interesse.

5. Monitoraggio e verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro ed eventuale cancellazione dal Registro

Le linee Operative di cui alla D.G.R. n.89 del 9.03.2021, al par. 4 *“Monitoraggio e Cancellazione”* prevedono, in merito al contenuto e alle modalità di esecuzione dei controlli da effettuarsi, che il monitoraggio del possesso dei requisiti funzionali, organizzativi e strutturali, nonché l’effettivo svolgimento delle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio, venga svolto dai competenti uffici degli Ambiti territoriali (identificati dal Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, art. 2, co. I, lett. c)) e sia garantito costantemente e, comunque, verificato annualmente.

A tal fine, il coordinatore del Centro Antiviolenza o della Casa di Accoglienza o Rifugio deve trasmettere annualmente all’Ambito Territoriale di riferimento, ossia dove ha sede il Centro Antiviolenza o la Casa di Accoglienza o Rifugio (che provvede, a sua volta, a trasmetterla alla Direzione competente con cadenza annuale), una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui autocertifica il mantenimento di tutti i requisiti previsti e dichiarati all’atto dell’iscrizione al registro.

Il mancato invio della suddetta dichiarazione equivale alla mancata sussistenza dei requisiti di iscrizione e produce, quale effetto, la cancellazione immediata dal registro ad opera dell’Ambito, fino all’adempimento del suddetto onere.

A tal fine si richiama il contenuto delle Linee Operative allegate alla D.G.R. n.89 del 9.03.2021 che, peraltro, prevede espressamente che l’Ambito Territoriale provveda alla cancellazione dal Registro regionale dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza o Rifugio nei seguenti casi:

- richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico, pubblico o privato;
- perdita accertata del possesso dei requisiti, in sede di verifiche dell’autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- d’ufficio, previa comunicazione ai competenti Uffici regionali, a seguito di accertata inadeguatezza o inattività del servizio/struttura.

6. Controlli on desk ed in loco

La Giunta regionale, con la delibera 89 del 9.3.2021 ha inteso demandare alla Direzione Politiche Sociali e Socio – Sanitarie, lo svolgimento di una ricognizione puntuale, per il tramite degli Ambiti territoriali, dei servizi e delle strutture che operano sul territorio per il contrasto al fenomeno della violenza di genere, verificandone l'effettiva operatività ed il corretto funzionamento, in linea con i principi operanti in materia, al fine di accertare la corretta permanenza dell'accreditamento della struttura e/o del servizio e dell'iscrizione all'apposito registro.

La Direzione Generale competente è tenuta a procedere, per ciascun anno, ad effettuare autonomi controlli in loco a campione, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio iscritti al registro, in misura almeno pari al 10 % dei soggetti iscritti in ciascuna categoria, tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in ottemperanza agli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.

In particolare, il controllo in loco si dovrà svolgere presso la sede del soggetto Capofila dell'Ambito Territoriale di riferimento e sarà caratterizzato da un approccio "propositivo", teso cioè ad accertare, mediante il contraddittorio con l'Ambito territoriale interessato, la sussistenza dei requisiti di legge per l'operatività ed il corretto funzionamento della struttura, presupposto indefettibile per l'accesso ai finanziamenti regionali, individuando le opportune soluzioni volte a superare le eventuali criticità.

Al perdurare delle criticità riscontrate e/o durante il periodo in cui l'Ambito è chiamato ad attuare gli interventi correttivi, quest'ultimo non potrà essere destinatario delle risorse destinate ai Centri Antiviolenza e/o alle Case di accoglienza o Rifugio oggetto di controllo.

All'esito delle operazioni di controllo solo in caso siano rilevate criticità oggettivamente non superabili, l'Ambito Territoriale di riferimento dovrà procedere alla adozione del provvedimento di cancellazione della struttura e/o servizio dal Registro, con tutte le conseguenze del caso quanto alla revoca e/o mancata prosecuzione del/dei finanziamento/i.

6.1 Ricognizione delle strutture da controllare. Criteri

Secondo quanto stabilito dalla Linee Operative in allegato alla D.G.R. 89 del 09.03.2021 e che ne formano parte integrante, la Direzione Generale competente procede, per ciascun anno, ad effettuare autonomi controlli in loco a campione, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio iscritti al registro, in misura almeno pari al 10 % dei soggetti iscritti in ciascuna categoria, tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in ottemperanza agli scopi istituzionali in ambito di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza.

Nella scelta dell'Ambito oggetto di controllo in relazione alle strutture antiviolenza in esso operanti, si prenderanno in considerazione preferibilmente:

- gli Ambiti Territoriali in cui è più elevato il numero di donne di età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- gli Ambiti in cui è più rilevante il fenomeno della violenza di genere, anche in relazione al numero di femminicidi rilevabili dall'Osservatorio regionale <https://www.cr.campania.it/osservatorio-violenza-donne/>;

- gli Ambiti Territoriali che hanno, al loro interno, attivo il numero più elevato di Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza o Case Rifugio complessivamente inteso;
- gli Ambiti Territoriali che, dalle ultime notizie di cronaca o secondo le segnalazioni pervenute dal Numero 1522 Antiviolenza e Stalking, nell'anno solare precedente risultano essere maggiormente attenzionati per criticità relative all'operatività od al corretto funzionamento;

Individuati gli Ambiti territoriali secondo i criteri sopra evidenziati, si procederà alla determinazione della percentuale minima di strutture da controllare, pari al 10% per ciascuna tipologia.

Si evidenzia che, qualora dal conteggio effettuato in base alla citata percentuale il numero di soggetti da controllare dovesse risultare pari a n. 1 o 2 struttura/e o servizi, esso sarà elevato al **numero minimo di 3** (sempre che il numero di strutture non sia complessivamente inferiore).

Nel caso in cui vi siano strutture la cui situazione di inoperatività e/o malfunzionamento sia particolarmente grave e/o sia stata segnalata dalle competenti autorità o dal Numero 1522 Servizio Antiviolenza e Stalking, esse potranno essere in ogni caso oggetto di controllo, in aggiunta alle strutture già individuate.

Il controllo sarà effettuato con cadenza annuale.

6.2. Team di controllo.

In attuazione di quanto previsto nel presente documento la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio – Sanitarie individuerà all'interno del personale incardinato presso i propri uffici, le figure professionali adeguate, per numerosità e competenze, al fine di costituire un Team deputato all'iter procedurale del controllo, in tutte le sue fasi.

6.3. Iter procedurale del controllo.

L'iter procedurale delle verifiche in loco si articola in tre fasi:

1. attività propedeutiche al controllo;
2. esecuzione dei controlli (on desk ed in loco)
3. formalizzazione degli esiti del controllo.

6.3.1 Le attività propedeutiche

L'esecuzione delle verifiche dovrà avvenire previa comunicazione scritta da inviare al soggetto capofila dell'Ambito territoriale di riferimento e, per conoscenza, alle strutture da controllare, con indicazione delle modalità e tempistiche di svolgimento.

Nella comunicazione devono essere indicati tutti gli elementi utili in relazione alla verifica a farsi, con espressa indicazione della sede, del giorno e dell'ora della visita, dei soggetti incaricati e dei referenti del soggetto controllato di cui si ritiene necessaria la presenza.

Con la stessa comunicazione la Direzione Generale avrà la facoltà di richiedere all'Ambito territoriale oggetto di controllo di trasmettere, in via anticipata una relazione esplicativa

sul funzionamento delle strutture di riferimento, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, secondo il format allegato al presente documento (Allegato A) corredata da ogni documento utile alla verifica degli adempimenti effettuati dall'Ambito, in capo ai Centri Antiviolenza e/o alle Case di Accoglienza o Rifugio esistenti sul proprio territorio, della permanenza dei requisiti necessari per mantenere l'iscrizione della struttura al Registro e per garantire il corretto funzionamento, secondo la normativa vigente (quanto meno la dichiarazione annuale resa ai sensi del DPR 445/2000 dal coordinatore del Centro antiviolenza o della Casa di accoglienza o rifugio in cui autocertifica il mantenimento di tutti i requisiti previsti e dichiarati all'atto dell'iscrizione al registro).

6.3.2 Esecuzione dei controlli

6.3.2.1 Verifiche on desk

Il Team designato dalla Direzione Politiche Sociali e Socio - Sanitarie procederà preliminarmente alla verifica della documentazione trasmessa dal soggetto Capofila dell'Ambito oggetto di controllo (relazione esplicativa e relativi allegati).

La ratio di tale verifica on desk risiede, in una logica di economicità procedimentale, nella opportunità, laddove se ne ravvisino i presupposti, di risolvere eventuali criticità ad opera dell'Ambito senza necessariamente disporre lo svolgimento di una visita (o, eventualmente, differendola) o anche attraverso la prospettazione di misure correttive possibili, individuando le azioni da intraprendere e la relativa tempistica, eventualmente anche rinviando il controllo ad una data successiva in cui verificare quanto svolto dall'Ambito.

6.3.2.2 Verifiche in loco

Nel caso in cui gli esiti degli approfondimenti on desk non risultino sufficienti al raggiungimento dello scopo delle verifiche o nel caso in cui non sia stato dato riscontro alcuno alla comunicazione inviata all'Ambito di riferimento, si procederà con la visita in loco presso la sede dell'Ambito, volta a constatare sui luoghi l'effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla legge ed, in particolare, la verifica del rispetto dei requisiti minimi di operatività e funzionamento delle strutture, indicati al paragrafo 6.3.2.2.

La visita in loco si svolgerà nei tempi e nei luoghi comunicati all'Ambito Territoriale, allo scopo di verificare l'adempimento, da parte di quest'ultimo di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, relativamente alla verifica periodica della permanenza dei requisiti già richiamati.

6.3.2.3 Verifiche in loco dei Centri Antiviolenza

La documentazione da esaminare in occasione della visita in loco dovrà accertare:

1. la corretta attivazione o gestione effettuata esclusivamente da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno

- ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata, come stabilito dalle Linee operative di cui alla DGR n. 89/2021;
2. il possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità; in particolare l'essere in regola con la normativa regionale e comunale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la previsione dell'uso di un locale adibito ai colloqui individuali, separato dagli altri spazi del Centro, al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza. (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi sociali);
 3. il possesso delle seguenti caratteristiche di funzionamento (art. 2 - Intesa CU 2014):
 - a. garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;
 - b. garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522;
 - c. aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
 - d. garantire l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività;
 - e. non consentire l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
 - f. lavorare in rete con i servizi socio-sanitari, le forze dell'ordine, il pronto soccorso ed altri enti operanti sul territorio;
 4. il ricorso a personale esclusivamente femminile, cui sia fatto espresso divieto di applicare le tecniche della mediazione familiare nel proprio operato, con adeguata formazione sul tema della violenza di genere sia in via iniziale sia nel continuo e periodico aggiornamento da garantire nei diversi ambiti di competenza;
 5. la presenza nel Centro delle seguenti figure professionali, in un'ottica di rete e con un'adeguata disponibilità (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi):
 - ✓ Coordinatrice/Responsabile, in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno due anni nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso, ovvero, in possesso di esperienza almeno quinquennale nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso;
 - ✓ Figure professionali di I livello;
 - ✓ Figure professionali di II livello;
 - ✓ Figure professionali di III livello, assistenti sociali, psicologhe, sociologhe, educatrici professionali avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere;
 - ✓ Figure professionali di IV livello;
 - ✓ Altro Operatrice di back office;
 - ✓ Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.
 6. Il corretto adempimento da parte dell'Ambito territoriale degli obblighi di controllo posti a suo carico secondo le previsioni di cui al Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4

in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 e, quindi, la richiesta e l'ottenimento della dichiarazione annuale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal coordinatore del Centro antiviolenza afferente l'Ambito controllato, in cui lo stesso autocertifica il mantenimento di tutti i requisiti previsti e dichiarati all'atto dell'iscrizione al registro e/o ai fini dell'accreditamento.

In sede di controllo in loco, i componenti del Team individuati potranno richiedere ogni documento utile alla dimostrazione dei servizi erogati dal Centro Antiviolenza che, quali servizi minimi resi a titolo gratuito, (come individuati nelle Linee Operative allegate alla D.G.R. n.89 del 09.03.2021) sono:

- a) ascolto: garantire assistenza attraverso colloqui telefonici e preliminari presso la propria sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili agli utenti;
- b) accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c) assistenza psicologica: offrire supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, eventualmente ricorrendo alle strutture ospedaliere ed ai servizi territoriali;
- d) consulenza legale: offrire colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- e) garantire supporto indiretto ai minori, vittime di violenza assistita;
- f) fornire orientamento alla formazione e al lavoro, anche attraverso contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione socio-lavorativa verso l'autonomia economica;
- g) assicurare orientamento all'autonomia abitativa, anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

6.3.2.4 Verifiche in loco delle Case di Accoglienza o Rifugio

La documentazione da esaminare in occasione della visita in loco dovrà tendere ad accertare:

1. la corretta attivazione o gestione effettuata esclusivamente da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono: essere iscritte agli registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai previsti albi o registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate;

- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne (art. 8 - Intesa CU 2014), come stabilito dalle Linee operative di cui alla DGR n. 89/2021;
2. la corrispondenza delle strutture di ospitalità a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza, nonché l'adeguato dimensionamento della struttura in relazione ai bisogni delle accolte e dei loro figli (art. 9 - Intesa CU 2014);
 3. nelle situazioni di rischio particolarmente acuto, la garanzia che l'ospitalità sia offerta in strutture dedicate a indirizzo segreto (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi)
 4. l'autogestione delle attività quotidiane sulla base di regole condivise dalle donne ospiti e la garanzia dell'accompagnamento delle stesse nei percorsi di crescita individuale e nel sostegno nelle attività quotidiane;
 5. la garanzia dell'anonimato, della riservatezza, della protezione e dell'ospitalità offerta alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato (artt. 9 e 11 - Intesa CU 2014);
 6. il ricorso a personale esclusivamente femminile, cui sia fatto espresso divieto di applicare le tecniche della mediazione familiare nel proprio operato, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere
 7. la presenza nel Centro delle seguenti figure professionali, in un'ottica di rete e con un'adeguata disponibilità (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi):
 - ✓ Coordinatrice, in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche di genere. Può essere individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
 - Figure professionali di I livello;
 - Figure professionali di II livello, con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere;
 - Figure professionali di III livello, Psicologa.
 - Figure professionali di IV livello;
 - Altro: Altre figure professionali e volontari con competenze nel campo delle politiche di genere, Consulente legale
 8. la garanzia in merito alla formazione iniziale e continua (aggiornamento) per il personale e per le figure professionali operanti nella struttura e come sopra individuato (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi)
 9. il possesso delle seguenti caratteristiche di funzionamento:

- a. definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
 - b. operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
 - c. fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza;
 - d. adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
 - e. assicurare, in accordo con i Centri Antiviolenza, un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l'attuazione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati;
10. Il corretto adempimento da parte dell'Ambito territoriale degli obblighi di controllo posti a suo carico secondo le previsioni di cui al Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 e, quindi, e, quindi, la richiesta e l'ottenimento della dichiarazione annuale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal coordinatore della Casa di accoglienza o rifugio afferente l'Ambito controllato, in cui lo stesso autocertifica il mantenimento di tutti i requisiti previsti e dichiarati all'atto dell'iscrizione al registro e/o ai fini dell'accreditamento;

In sede di controllo in loco, i componenti del Team individuati potranno richiedere ogni documento utile alla dimostrazione dei servizi erogati dalla Casa di Accoglienza o Rifugio, come individuati nelle Linee Operative allegate alla D.G.R. n.89 del 09.03.2021.

Con particolare riferimento all'adeguato livello di formazione e aggiornamento delle figure professionali coinvolte nel Centro Antiviolenza o nella Casa di Accoglienza o Rifugio (secondo i dettami della Legge Regionale n. 2/2011 e ss. mm. ii.) si rileva che esso, rilevato a cura dell'Ambito Territoriale di riferimento, deve espressamente essere riportato nel Registro.

7. Rinvio.

Nell'ottica del dialogo collaborativo con l'Ambito Territoriale destinatario del controllo - fatte salve eventuali gravi violazioni che giustifichino la richiesta anche in via d'urgenza di provvedere alla immediata cancellazione della struttura dal Registro con l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti - i Responsabili del team di controllo che, nel corso delle operazioni in loco, rilevino la necessità di un aggiornamento delle stesse e/o l'integrazione di documentazioni da acquisire ad opera dell'Ambito Territoriale controllato, possono concordare con il referente di quest'ultimo un rinvio delle operazioni di verifica redigendo apposito verbale

8. Formalizzazione degli esiti dei controlli

Gli esiti delle attività di verifica, svolte sia on desk sia in loco, dovranno essere formalizzati mediante la compilazione delle apposite sezioni del Report controlli (Allegato B – Report controlli) e della “scheda di verifica”, fornita in allegato al presente documento (Allegato C – scheda di verifica).

La scheda dovrà essere condivisa e sottoscritta dai responsabili del controllo e dai rappresentanti dell’Ambito intervenuti. Sulla base degli esiti del controllo, l’Ambito territoriale si impegna nei termini stabiliti ad assumere le decisioni di competenza in merito alla regolare iscrizione nel Registro e/o al corretto funzionamento della struttura e, di conseguenza, alla assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti e consequenziali.

La suddetta scheda, firmata dai Responsabili del Team di controllo, sarà trasmessa e/o consegnata all’Ambito ed inoltrata, altresì, alla/e Struttura/e controllata/e.

In applicazione del principio del contraddittorio, l’Ambito Territoriale potrà formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro il termine indicato nel verbale o nella scheda di verifica contenente gli esiti della visita in loco.

Decorso detto termine la Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, sentiti i componenti del Team di Controllo, provvederà all’adozione - e contestuale comunicazione all’Ambito - di ogni opportuno provvedimento consequenziale (quali, ad esempio: il rinvio delle operazioni e la fissazione di un controllo successivo; richiesta di cancellazione della Struttura dal Registro od alla revoca dell’eventuale provvedimento di accreditamento da parte dell’Ambito; revoca e/o richiesta di restituzione delle risorse erogate all’Ambito Territoriale).

Allegati

Allegato A – Dichiarazione 445/2000 di permanenza requisiti iscrizione al Registro

Allegato B – Report Controlli

Allegato C – Scheda di verifica